

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA'
E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE
E DI USO PUBBLICO***



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA**

APPROVAZIONE

Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 30.07.2012



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA**

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito e scopo del regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Limitazioni generali e deroghe
- Art. 4 – Dimensione dei mezzi pubblicitari
- Art. 5 – Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà

CAPO II – CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 6 – Cartelli e mezzi pubblicitari luminosi
- Art. 7 – Insegne d’esercizio
- Art. 8 – Cartelli pubblicitari non aventi carattere di provvisorietà
- Art. 9 – Preinsegne
- Art. 10 – Segni orizzontali reclamistici
- Art. 11 – Impianti pubblicitari di servizio
- Art. 12 – Stazioni di servizio ed aree di parcheggio
- Art. 13 – Tende solari
- Art. 14 – Totem
- Art. 15 – Pubblicità sui veicoli
- Art. 16 – Individuazione e caratteristiche degli impianti pubblicitari e di propaganda da destinare alle pubbliche affissioni
- Art. 17 – Cartello “Vendesi/Affittasi” posto su immobili

CAPO III – ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

- Art. 18 – Zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale

CAPO IV – PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE

- Art. 19 – Titoli abilitativi e competenza amministrativa
- Art. 20 – Norme di rinvio
- Art. 21 – Sanzioni amministrative
- Art. 22 – Norme transitorie

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia riguardante la pubblicità ed i relativi impianti, da collocare o collocati su aree pubbliche, di uso pubblico e su aree private lungo le strade o in vista di esse.
2. Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il presente Regolamento si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici e quelli paesaggistici del territorio comunale.

Art. 2
DEFINIZIONI

1. Si definisce "insegna d'esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Sono equiparate ad insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferisce, realizzate con tecniche pittoriche direttamente sul muro. Per "pertinenze" si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa. Sono assimilabili alle insegne di esercizio le targhe professionali installate a lato dell'ingresso dell'attività cui sono riferite.
2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, supportata da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede di un'attività. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
3. Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si definisce "manifesto" l'elemento pubblicitario privo di rigidità, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Fatto salvo quanto prescritto dal regolamento comunale di polizia locale la collocazione dei manifesti, così come definiti dal presente articolo, è autorizzabile esclusivamente negli spazi delle pubbliche affissioni o negli spazi pubblici a ciò preordinati.
5. Si definisce "striscione, locandina, stendardo", l'elemento bidimensionale, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzata alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso solo per luce indiretta. L'esposizione degli striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli di natura non commerciale e esclusivamente in occasioni degli stessi cui si riferisce, oltretutto durante la settimana precedente e le 24 ore successive. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. Può essere autorizzata l'apposizione in numero limitato, su parere della Polizia Municipale in proporzione all'importanza dell'evento.

6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte con caratteri alfanumerici, di simboli e marchi e/o immagini o scritte proiettati a terra con sistemi di proiezione, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio", qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8. Si definisce "impianto di pubblicità e propaganda" qualunque altro manufatto o impianto, finalizzato alla pubblicità o propaganda, sia di prodotti che di attività diverso da quelli individuati nei precedenti commi. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

9. Si definiscono "tende solari" i manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici.

10. Si definiscono "mezzi pubblicitari cumulativi" quelli utili a segnalare un'area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale.

11. Si definisce "Totem" un mezzo pubblicitario tridimensionale, ancorato direttamente al terreno o comunque al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere luminoso, illuminato o non luminoso.

Art. 3

LIMITAZIONI GENERALI E DEROGHE

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Sono fatte salve le particolari disposizioni in deroga nonché le prescrizioni previste in funzione della tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale e nell'interesse della sicurezza stradale, previste dal presente Regolamento.

2. Nel centro abitato le distanze per la collocazione della pubblicità come definita dall'art. 2 del presente regolamento, previste dall'art.51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono ridotte, sulle strade di tipo E) e F) di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nei modi di seguito indicati:

- mt. 5 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- mt. 5 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- mt. 10 dal punto di tangenza delle curve orizzontali ad eccezione degli "impianti fissi per le pubbliche affissioni", per i quali tale distanza è ridotta a mt. 5;
- mt. 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
- gli "impianti fissi per le pubbliche affissioni", se in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, possono essere collocati anche a distanza inferiore a mt. 5 dagli altri cartelli e/o mezzi pubblicitari e dai segnali stradali in relazione allo schema di posa in opera dell'insieme pubblicitario che si andrà a costruire, il quale non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione, previo parere in tal senso dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale.

° I mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, possono essere collocati, in deroga, a mt. 2 dalle intersezioni, o dai segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici, dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.

3. Nel centro abitato gli impianti pubblicitari dovranno essere collocati ad una distanza di almeno mt. 1 dalla carreggiata stradale, fatte salve le distanze inferiori dipendenti da particolari condizioni geometriche della strada che rendano impossibile il rispetto di tale distanza minima, a condizione che la loro collocazione, in questo caso, avvenga parallelamente alla direzione di marcia e non costituisca pericolo o intralcio per la sicurezza stradale.

4. Qualora la strada sia dotata di marciapiede gli impianti pubblicitari dovranno essere collocati alla distanza minima di mt. 1 dal limite del marciapiede, fatte salve distanze inferiori dipendenti da particolari condizioni geometriche della strada che rendano impossibile il rispetto di tale distanza minima a condizione che la loro collocazione, in questo caso, avvenga parallelamente alla direzione di marcia fuori dal marciapiede e non costituisca pericolo o intralcio per la sicurezza stradale.

5. E' comunque vietata la collocazione di messaggi pubblicitari sui bordi del marciapiede e sul ciglio stradale.

6. Per le "preinsegne" è ammessa l'installazione, parallelamente alla strada, nell'ambito di un sistema unitario di pubblicizzazione che dovrà essere arretrato ad una distanza non inferiore a mt. 1 dall'area di intersezione stradale; la collocazione delle preinsegne non dovrà comunque ostacolare la lettura della segnaletica esistente e non dovrà costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

Tutte le deroghe di cui sopra sono di competenza del servizio Polizia Municipale.

Art. 4

DIMENSIONE DEI MESSI PUBBLICITARI

1. Fuori del centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 4, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di mq. 6, salvo diversa dimensione stabilita nel regolamento edilizio.

2. Nel centro abitato, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, o da diversa disciplina regolamentare comunale, i limiti di superficie di tutti i mezzi pubblicitari diversi da quelli indicati nei commi che seguono, non possono essere superiori a 4 mq.

3. Le "insegne di esercizio", all'interno del centro abitato, sono soggette ai seguenti limiti/dimensionali:

- insegna a bandiera orizzontale: mq.2, se collocate parallelamente alla carreggiata;
- insegna a bandiera verticale: mq.2, se collocate parallelamente alla carreggiata;
- insegna frontale: mq.4, se collocate parallelamente alla carreggiata;
- insegna su palina: mq.2, se collocate parallelamente alla carreggiata.

Per ciascuna attività è autorizzabile n.1 insegna a bandiera (orizzontale, verticale o su palina) e n. 1 insegna frontale, queste ultime aumentabili solo nel caso in cui la stessa attività interessi più aperture in facciata.

Le dimensioni sopra indicate devono comunque essere proporzionate al punto di installazione ed alla dimensione dell'esercizio da pubblicizzare, fermo restando quanto disposto al successivo art. 7 sulle modalità di installazione.

Laddove collocate non parallelamente alla carreggiata la dimensione è ridotta, in tutti i casi, a mq. 2. Per le insegne a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici, nei casi prescritti dal successivo art.7 del presente regolamento, il limite è individuato in mq. 12.

5. I limiti di superficie indicati nei commi precedenti non si applicano ai mezzi pubblicitari, da collocare nei centri abitati, in attuazione di piani e/o progetti dell'Amministrazione Comunale, o di altri progetti presentati da soggetti privati, preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale con atto deliberativo della Giunta Comunale e aventi un contenuto e una valenza di interesse pubblico, in relazione a messaggi e informazioni

riguardanti manifestazioni o iniziative che favoriscono lo sviluppo economico o culturale di Chianciano Terme, per le quali è stato concesso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. In questi casi i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari possono raggiungere la dimensione massima indicata dai singoli progetti anche in deroga ai limiti dimensionali previsti dal presente articolo, nel rispetto comunque delle esigenze di sicurezza stradale e di tutela ambientale, fermo restando la conformità urbanistico edilizia.

Art. 5

MEZZI PUBBLICITARI INSTALLATI CON CARATTERE DI PROVVISORIETA'

1. In occasione di manifestazioni culturali, politiche, economiche o attinenti allo sviluppo economico del territorio comunale, sportive, congressuali, espositive, convegnistiche, spettacolari e simili, all'interno del centro abitato, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari con caratteristiche di provvisorietà, con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:

- i "cartelli" non dovranno avere dimensione superiore a mq.0,70.
- sia i "cartelli" che eventuali "striscioni, locandine, stendardi e bandiere", potranno essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, nonché alla settimana precedente ed alle ventiquattro successive, trascorso le quali i cartelli devono essere rimossi a cura del titolare dell'autorizzazione o in subordine d'ufficio nell'ambito del procedimento sanzionatorio;
- gli "striscioni, locandine e stendardi" potranno essere installati alla distanza minima di mt. 12,5 dagli altri mezzi pubblicitari; gli striscioni potranno essere installati soltanto per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli svolti dal Comune o da altri Enti Pubblici ovvero dagli stessi patrocinati con esclusione della promozione di iniziative commerciali. E' vietata la collocazione di locandine e stendardi sui lampioni della pubblica illuminazione;

2. In occasione di spettacoli viaggianti (luna-park e circhi equestri), o di richieste di collocazione di cartelli reclamizzanti attività, convegni, congressi, o iniziative commerciali a carattere pubblico, fermo restando la necessità dell'autorizzazione comunale, potranno essere collocati cartelli con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:

- l'esposizione dei "cartelli" è limitata al periodo di svolgimento dello spettacolo viaggiante o dell'iniziativa commerciale, oltreché alla settimana precedente ed alle ventiquattro successive, decorso il quale termine gli impianti devono essere rimossi a cura del titolare dell'autorizzazione o in subordine d'ufficio nell'ambito del procedimento sanzionatorio;
- il numero massimo dei cartelli installabili nel territorio comunale è pari a nr. 8 per ogni/iniziativa;
- è comunque vietata l'installazione di tali cartelli nel centro storico.

3. Fermo restando quanto stabilito nel comma 1 eventuali deroghe ai limiti stabiliti dal comma 2 del presente articolo potranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio, previo conforme e necessario atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, in casi particolari e per motivate ragioni, attinenti al valore di pubblico interesse del messaggio reclamizzato e valutata l'importanza del messaggio stesso per lo sviluppo della comunità locale.

I procedimenti relativi alle installazioni di cui al presente articolo sono di esclusiva competenza del Servizio Polizia Municipale.

CAPO II
CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 6
CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

1. I mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti all'interno dei centri abitati, non possono avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento e devono essere installati in conformità al Decreto Ministeriale 37/2008 e muniti della prescritta certificazione oltre al rispetto, dal punto di vista autorizzatorio della normativa urbanistico edilizia e di quella sui vincoli culturali e ambientali, oltre che a quella di codice della strada e del presente regolamento.
2. La croce rossa luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. La croce verde luminosa è consentita, esclusivamente, per indicare le farmacie.
4. Al fine di evitare il generarsi di confusione con la segnaletica, è vietato l'uso dei colori rosso, verde, giallo nei mezzi pubblicitari luminosi.

Art. 7
INSEGNE D'ESERCIZIO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti dimensionali, le insegne d'esercizio devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
 - le insegne frontali possono essere collocate sulla facciata dell'edificio avente destinazione ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali e soltanto se contenute nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso, ed avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, negli edifici fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico non superiore cm. 5 fino all'altezza di ml. 2,20 dal piano del marciapiede e non superiore a cm.20 fino alla quota consentita per i balconi. Nel caso in cui tale collocazione non sia possibile per documentate ragioni, l'insegna, posta a parete di fianco all'esercizio, dovrà comunque rispettare le partizioni architettoniche/dell'edificio; nei luoghi e nelle aree sottoposti a vincolo paesaggisticoambientale (ex legge 1497/39) e negli immobili soggetti a vincolo storico-artistico (ex legge 1089/39) nonché in quelli ricadenti in zone territoriali omogenee "A" del vigente P.R.G., le "insegne d'esercizio" del tipo frontale dovranno essere contenute tra gli stipiti e l'architrave dell'esercizio al quale si riferisce. Nei casi in cui l'insegna frontale non possa essere contenuta tra gli stipiti e l'architrave, può essere installata oltre tali limiti purchè sia realizzata a lettere singole, o su superficie piana o direttamente sul muro, non a cassonetto, montata sopra la linea di intradosso dell'architrave. Sono vietate le insegne luminose a luce diretta o con illuminazione indiretta ad intermittenza.
 - le insegne a bandiera, sia orizzontali che verticali, aggettanti sui marciapiedi, qualora ne sia consentita la collocazione ai sensi del presente regolamento e del vigente regolamento edilizio, dovranno avere un'altezza minima di mt.2,20 misurata sul bordo inferiore; nel caso in cui l'insegna risulti aggettante su strada aperta al traffico veicolare, l'altezza minima dovrà essere di mt.5, sempre misurata dal bordo inferiore.
- La distanza dal bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare, se presente, i due terzi dell'ampiezza del marciapiede ed, in ogni caso la distanza massima non può essere superiore a mt.1,20;
- è vietata, sotto i portici, l'installazione di insegne a bandiera;

- al di sopra dei tetti degli edifici, siano essi piani o spioventi, sono ammesse solo insegne d'esercizio non alteranti in modo evidente la sagoma complessiva degli edifici;
- non sono ammesse le insegne su pali collocati sul suolo pubblico o aperto al pubblico, fatto salvo quanto previsto all'art. 59 del Regolamento Edilizio Comunale ovvero autorizzati in deroga con delibera di Giunta Comunale.

2. Nei centri abitati, qualora le "insegne d'esercizio" siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, nei modi indicati al precedente comma 1 del presente articolo oppure ad una distanza non inferiore a mt.1 dal limite di carreggiata, le distanze minime di cui all'art.3, commi 2° e 3°, del presente Regolamento, non si applicano.

3. La collocazione delle insegne d'esercizio nei casi ammessi è subordinata al rispetto, dal punto di vista autorizzatorio, della normativa urbanistico edilizia e di quella sui vincoli culturali e ambientali, oltre che a quella di codice della strada e del presente regolamento.

Art. 8

CARTELLI PUBBLICITARI NON AVENTI CARATTERE DI PROVVISORIETA'

1. La collocazione dei "cartelli" deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico.

2. La collocazione dei cartelli pubblicitari nei casi ammessi è subordinata al rispetto, dal punto di vista autorizzatorio, della normativa urbanistico edilizia e di quella sui vincoli culturali e ambientali, oltre che a quella di codice della strada e del presente regolamento.

3. Nei centri abitati è vietata l'installazione di qualsiasi cartello mobile posato sul suolo pubblico, con l'unica esclusione delle cosiddette "locandine" delle edicole e dei cartelli pubblicitari provvisori di cui all'art .5 del presente regolamento.

4. I cartelli devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato alla riproduzione dei marchi depositati e non può comunque superare un quinto dell'intera superficie del cartello.

5. E' consentita all'interno del centro abitato, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni del Codice della strada e del presente regolamento, l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari del tipo "a messaggio variabile" in aree diverse dalla sede stradale; in ogni caso gli impianti a messaggio variabile non devono essere visibili dalle strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati. E' altresì vietata l'installazione su suolo pubblico ad eccezione dei casi conseguenti a progetti di cui al successivo art. 11.

6. Nelle aree di cantiere e sui ponteggi è in ogni caso vietata l'apposizione di qualsiasi impianto pubblicitario, ad esclusione di eventuali cartelli promozionali finalizzati alla vendita degli immobili oggetto dei lavori. Sono altresì autorizzabili cartelli pubblicizzanti sponsor o attività di pubblico interesse previa valutazione e approvazione da parte della Giunta Comunale su parere favorevole degli Uffici competenti. Non rientra nel presente divieto la collocazione del cartello di cantiere prescritto dalla normativa edilizia o da quella di codice della strada.

Art. 9

PREINSEGNE

1. Le preinsegne, di dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt. 1 x 0,20 e superiori di mt. 1,50 x 0,30, la cui installazione è vincolata ad un sistema unitario di pubblicità riguardante l'intero territorio comunale da approvarsi con atto della Giunta Comunale in relazione alle esigenze di tutela del territorio e di sviluppo economico in conformità al

presente regolamento e alle altre norme di legge, sono abbinabili sulla stessa struttura di sostegno fino al massimo di sei.

2. Le strutture di sostegno, così come sopra indicate sono soggette soltanto all'autorizzazione prevista dal Codice della strada e dal presente regolamento, in conformità al sistema unitario di pubblicità approvato dalla Giunta Comunale.

3. La collocazione delle preinsegne in aree o luoghi soggetti a vincolo culturale o paesaggistico-ambientale è inoltre soggetta alla relativa disciplina.

4. Fino all'avvenuta approvazione del sistema unitario di pubblicità di cui sopra da parte della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate preinsegne, valutabili caso per caso dal Servizio Polizia Municipale e nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 3.

Art.10

SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi esclusivamente nei casi contemplati dall'art. 51, comma nove, lett. a) e b), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art.11

IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

1.L'installazione sul suolo pubblico, ovvero su suolo aperto al pubblico, di impianti pubblicitari di servizio (mezzi pubblicitari abbinati ad orologi, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre) è ammessa a richiesta del privato solo a seguito di specifica convenzione approvata con Deliberazione della Giunta Comunale sulla base di un sistema unitario di pubblicità di cui all'art.9 del presente regolamento.

Art.12

STAZIONI DI SERVIZIO ED AREE DI PARCHEGGIO

1.Nelle stazioni di servizio ed aree di parcheggio ubicate nei centri abitati, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare la seguente percentuale delle aree occupate dalle stazioni ed aree medesime:

- stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo A e B: 3%;
- stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo C e F: 8%;
- stazioni e parcheggi ubicati lungo le strade di tipo D e E: 10%.

2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq.2 per ogni servizio prestato.

3. Fuori dai centri abitati restano fermi i limiti previsti dall'art.52 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché la possibilità di autorizzare la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna d'esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio della misura massima di mq. 4. Analogamente nei centri abitati è consentita una la dimensione massima del cartello di mq.3.

Art. 13
TENDE SOLARI

1. L'installazione delle tende solari è soggetta alla normativa urbanistico/edilizia, e a quella sui vincoli culturali e paesaggistico-ambientali e ai regolamenti comunali.
2. Le tende solari comunque non potranno contenere pubblicità, salvo quanto previsto dal vigente regolamento edilizio.

Art. 14
TOTEM

Salvo quanto previsto all'art. 59 del Regolamento Edilizio Comunale possono essere installati esclusivamente in proprietà privata, all'interno del recede in cui si svolge l'attività reclamizzata e nel caso di compresenza di più attività, indipendentemente dal numero delle attività interessate potrà essere autorizzata una sola installazione cumulativa per edificio. Sono assimilabili del tutto alle insegne di esercizio e sono soggetti alla relativa disciplina anche per quanto attiene i limiti dimensionali di cui all'art. 48, comma 1, Reg. C.d.S. e all'art. 4 del presente Regolamento.

Per il loro posizionamento, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all'altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell'altezza totale e comunque non inferiore a mt. 1,5."

Art. 15
PUBBLICITA' SUI VEICOLI

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art.23 del D.Lgs 30/04/92 n. 285 e dell'art.57 del DPR 16/12/92 n. 495 e successive modificazioni e/o integrazioni per motivi di sicurezza stradale e per garantire il rispetto delle esigenze di decoro dei centri abitati è sempre vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta in strade e piazze pubbliche o di uso pubblico e/o su aree private in vista di esse dei veicoli di cui all'art. 54 lett. "g" del D.Lgs n. 285/92 e all'art. 203 comma 2 lett. "q" del DPR 495/92, nonché dei veicoli di cui all'art. 53, comma 1 lett. "g" e "h" del D.Lgs n. 285 e art. 200, comma 2 lett. "e" del DPR n. 495/92. E' quindi consentita la circolazione di tali veicoli, la fermata per non più di 30 minuti in area non vietata.

I conducenti dei suddetti veicoli che effettuano, in violazione delle norme previste, la sosta o la fermata per più di 30 minuti, hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente articolo, nonché di rimuovere, ovvero di coprire la pubblicità in modo che sia privata di efficacia. In caso di inottemperanza procederà la Polizia Municipale o la Forza Pubblica.

Il movimento e la fermata dei suddetti veicoli è consentita nel rispetto integrale di quanto stabilito dall'art. 57 del D.Lgs n.285/1992.

Per movimento, sosta e fermata valgono le relative definizioni di cui al D.Lgs.285/92.

Fermo restando le sanzioni previste dal D.Lgs.285/92 Codice della strada, anche in riferimento al DPR 495/92, in caso di violazione di quanto stabilito dal presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 130,00 € a 1.050,00 € con la possibilità di estinguere la violazione mediante il pagamento in misura ridotta pari ad € 260,00 nei modi e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Alla fattispecie è inoltre applicabile la disciplina sanzionatoria prevista dal presente regolamento.

Fermo restando le sanzioni pecuniarie qualora venga effettuata la sosta del veicolo o la fermata oltre 30 minuti, dovrà essere disposta la rimozione immediata del mezzo pubblicitario.

Art.16

INDIVIDUAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E DI PROPAGANDA DA DESTINARE ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. L'individuazione degli impianti pubblicitari e di propaganda da destinare alle pubbliche affissioni è soggetta all'apposito regolamento o deliberazione comunale nel rispetto comunque delle prescrizioni del Codice della strada e del presente regolamento dettate a tutela della sicurezza stradale.

Art. 17

CARTELLO "VENDESI/AFFITTASI" POSTO SU IMMOBILI

1. In considerazione dei diritti di proprietà, il titolo abilitativo non è necessario per gli avvisi esposti in corrispondenza del numero civico interessato, purché nell'ambito della proprietà e a condizione che le dimensioni di ciascun avviso non superino il quarto di metro quadrato. Le agenzie potranno collocare, senza titolo abilitativo, solo cartelli di cui sopra riportanti i dettagli dello specifico immobile in vendita o in affitto purché siano in grado di dimostrare l'avvenuta procura da parte del cliente. Se gli avvisi hanno la funzione di promuovere il marchio dell'agenzia, è necessario il titolo abilitativo.

CAPO III
ZONE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

Art. 18

ZONE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

1. Nelle zone sottoposte a vincolo culturale o paesaggistico-ambientale di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 (ex legge 1497/39) e in quelle classificate dal vigente P.R.G. come zone territoriali omogenee "A", è vietata l'installazione di qualsivoglia mezzo pubblicitario, con la sola esclusione dei seguenti:

- insegne d'esercizio;
- impianti delle pubbliche affissioni purché posti a distanza minima di ml. 4 dagli edifici vincolati;
- impianti pubblicitari temporanei nel rispetto dell'art.5 del presente Regolamento compreso gli standard e striscioni provvisori(per un tempo limitato), ma solo se collocati in occasione di manifestazioni promosse dal Comune, ovvero da soggetti terzi, con il patrocinio del Comune;
-
- preinsegne singole poste fuori dai centri abitati;
- preinsegne poste all'interno del centro abitato realizzate su appositi sostegni sulla base di un sistema unitario di pubblicizzazione autorizzato dal Comune ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento;
- targhe professionali;
- bacheche realizzate sulla base di un sistema unitario di pubblicizzazione approvato dal Comune;
- cartelli pubblicitari.

2. La collocazione dei mezzi pubblicitari sopra indicati, escluso quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente articolo è soggetta all'autorizzazione prescritta dal citato D.Lgs. n.42/2004, oltre ai titoli abilitativi richiesti dal questo regolamento e dalla normativa urbanistico edilizia (segnalazione certificata di attività ove previsto dal vigente regolamento edilizio).

3. La collocazione dei mezzi pubblicitari provvisori di cui all'art.5 e degli standard e striscioni provvisori nei casi indicati dal comma 1 del presente articolo è soggetta soltanto all'autorizzazione prevista dal presente regolamento.

4. Le "insegne d'esercizio" del tipo a bandiera sono ammesse solo per gli esercizi di rivendita di tabacchi, posti telefonici pubblici, posti di pronto soccorso e emergenza, farmacie, Uffici Postali e per quelle situazioni particolari di visibilità dell'attività che verranno valutate in fase di procedimento di rilascio dell'autorizzazione. L'insegna, limitata al simbolo previsto di legge, è autorizzata in un solo esemplare.

5. Sono fatte salve comunque quelle situazioni particolari valutabili in fase di procedimento di rilascio dell'autorizzazione o titolo abilitativo.

6. Con riferimento agli "impianti fissi della pubblica affissione", è vietato l'utilizzo di impianti tipo "poster" e tipo "trespolo".

CAPO IV
PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI
SANZIONI E NORME TRANSITORIE

Art.19
TITOLI ABILITATIVI E COMPETENZA AMMINISTRATIVA

1. Il titolo abilitativo alla collocazione, ovvero alla modifica o al rinnovo di cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, all'interno dei centri abitati o sulle strade comunali e vicinali esterne ai centri abitati, è conseguito con le modalità indicate dall'art. 53 del D.P.R. 495/1992, previo pagamento di un corrispettivo definito annualmente dalla Giunta Comunale ai sensi degli articoli 53 comma 7 e 405 comma 2 del D.P.R. 495/92 e con le modalità indicate nel comma che segue.
2. La Giunta comunale determina annualmente un prezzario comprensivo di tutti gli oneri e le spese sostenute dal Comune di Chianciano Terme sulla cui base deve essere determinato il corrispettivo da corrispondere da parte del soggetto richiedente; il prezzario va predisposto entro il 31 dicembre di ogni anno o entro la data di approvazione del bilancio comunale e va successivamente reso noto al pubblico prima del rilascio delle nuove autorizzazioni o del loro rinnovo.
3. In aggiunta al pagamento del corrispettivo di cui ai commi che precedono resta fermo l'obbligo del pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico realizzata con la collocazione degli impianti in oggetto, nei casi indicati nell'apposito regolamento comunale o determinati successivamente con Deliberazione della Giunta Comunale in sede di approvazione del prezzario indicato al comma 2 del presente articolo.
4. In aggiunta a quanto previsto ai precedenti commi il richiedente deve, corrispondere il pagamento della tassa di pubblicità determinata ai sensi del D.Lgs. 507/93 e nei casi previsti dal vigente regolamento comunale.
5. Il titolo abilitativo ha validità triennale ed è rinnovabile. In mancanza di rinnovo l'impianto dovrà essere rimosso fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste.
6. Qualora gli impianti pubblicitari per la loro consistenza e tipologia siano sottoposti alla vigente normativa urbanistico/ edilizia dovrà comunque essere depositata Segnalazione Certificata di Inizio Attività e nel caso di aree soggette a vincolo culturale o paesaggistico-ambientale (ex D. Leg.Vo n. 42/04) dovrà essere ottenuta la relativa autorizzazione presso il Servizio edilizia/urbanistica.
7. Le pratiche per l'ottenimento del titolo abilitativo devono essere presentate in conformità a quanto previsto dall'apposita modulistica messa a disposizione dal Comune e producendo la documentazione indicata dall'ufficio competente all'espletamento delle procedure in materia.
8. Qualora la richiesta abbia per oggetto la collocazione di impianti posti lungo le strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati o su strade comunali o vicinali esterne ai centri abitati, in vista dalle strade provinciali, il conseguimento del titolo abilitativo è soggetto al prescritto nulla osta tecnico dell'Amministrazione Provinciale.
9. Sia nel caso di competenza esclusiva comunale che nei casi di cui al precedente comma 7 la pratica va inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese che provvederà a trasmettere al Comune i procedimenti di competenza (richiesta autorizzazione paesaggistica e S.C.I.A al servizio Urbanistica- Edilizia privata e richiesta parere di conformità C.d. S. e al presente Regolamento al Servizio Polizia Municipale) nonché ad acquisire il nulla osta dell'Amministrazione Provinciale, nel rispetto dell'apposito regolamento della Provincia di Siena, fermo restando la sospensione del termine di conclusione del procedimento e l'acquisizione del nullaosta per silenzio assenso decorso il termine di trenta giorni ai sensi del successivo comma 12 .

10. Nel caso di esclusiva competenza comunale Il procedimento di rilascio del parere di conformità relativo al C.d.S. e al presente Regolamento da parte del Servizio Polizia Municipale si deve concludere entro 30 giorni dall'arrivo della domanda all'ufficio competente, che ha il compito di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di protocollazione; è fatto salvo quanto disposto ai successivi commi 10 e 11, nonché la vigenza dei termini diversi inerenti il procedimento edilizio e quello per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica nelle aree sottoposte a vincolo D.Leg.vo n. 42/2004 che prevalgono su quello previsto dal presente comma.

11. Qualora il competente ufficio comunale inviti il richiedente a produrre documentazione ulteriore o integrativa necessaria per la definizione del procedimento il termine perentorio di cui al precedente comma 9 è sospeso sino allo scadere del periodo assegnato per la presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta. La fissazione del termine massimo per produrre la documentazione o ottemperare alla richiesta è posto a pena di decadenza dall'Ufficio procedente.

12. Le pratiche che non sono state completate dei documenti richiesti nel termine assegnato dall'ufficio competente saranno archiviate.

13. Il termine è altresì sospeso qualora si renda necessario acquisire il parere o il nullaosta di Uffici esterni all'Amministrazione Comunale. In tal caso il parere o nullaosta dovrà essere rilasciato dalla competente Amministrazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dal Comune di Chianciano Terme decorso il quale il parere o nullaosta si intende acquisito per silenzio assenso sempre che l'Ufficio esterno non comunichi la sospensione del procedimento in attesa di integrazioni istruttorie o documentali o per altre legittime cause.

14. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, i titoli abilitativi possono essere revocati in qualsiasi momento , con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.

Art.20

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento Comunale, valgono le norme previste dal D.L.gs.30 aprile 1992, n.285 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

2. In particolare, con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli artt.54 e 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e, con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il rinnovo dei titoli abilitativi, laddove non risultino modifiche dell'impianto pubblicitario, è soggetto a comunicazione contenente l'autocertificazione circa l'assenza di modifiche.

4.La Giunta Comunale è incaricata di approvare un sistema unitario di pubblicità riguardante l'intero territorio comunale che tenga conto delle esigenze di sviluppo economico,garantendo il pieno rispetto dei limiti e prescrizioni del presente regolamento(segnatamente dei limiti dimensionali dei mezzi pubblicitari) e delle esigenze di tutela dei luoghi soggetti a vincolo e del territorio.

Art. 21

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La violazione delle norme del presente regolamento, laddove non riguardante fattispecie di illecito per il quale la relativa sanzione amministrativa pecuniaria risulta già disposta dal

vigente Codice della Strada (art. 23), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma, così come determinata dall'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche,(1) applicata con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e al vigente regolamento comunale approvato definitivamente con Deliberazione di C.C. n. 64 DEL 29.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'applicazione delle sanzioni per violazioni conseguenti a regolamenti o ordinanze comunali.

2. Quando più persone concorrono in una delle violazioni previste dal presente regolamento, laddove sanzionata ai sensi del vigente Codice della Strada, trova applicazione il principio di solidarietà di cui all'art. 196 dello stesso Codice. In analogo caso di concorso di più persone, laddove risulti applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal primo comma del presente articolo, trova applicazione l'art. 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nei casi sopra indicati è obbligato in solido al pagamento della sanzione anche il soggetto titolare nel cui interesse è effettuata la pubblicità tramite l'impianto.

3. Sarà altresì sanzionabile, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 1.050,00, applicata con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, la collocazione o l'esposizione di insegne, cartelli, e altri mezzi pubblicitari autorizzati, in mancanza di titolo abilitativo o il cui titolo abilitativo non sia ancora efficace sarà sanzionabile nella stessa misura.

Art. 22 NORME TRANSITORIE

1. I mezzi pubblicitari, collocati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in base alla prescritta autorizzazione (CDS) in corso di validità, devono essere adeguati alle norme dallo stesso previste alla scadenza o, in alternativa, rimossi nel medesimo termine senza nulla pretendere.

2. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale devono essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari autorizzati in precedenza in contrasto con le presenti norme per i quali non sia possibile il loro adeguamento .

2. Gli impianti fissi per le pubbliche affissioni, collocati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere mantenuti anche in deroga. L'obbligo di adeguamento sorge, per il singolo impianto, in occasione della loro eventuale sostituzione.

(1) L'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 507/1993, come modificato dall'art. 145, comma 57, della L. 388/2000, prevede la sanzione da lire 400.000 a lire 3.000.000.